

Bruxelles, 21 ottobre 2022
(OR. en)

13698/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0330 (NLE)**

**TRANS 653
COWEB 122
ELARG 89**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 537 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su talune modifiche delle norme amministrative e inerenti al personale e sull'introduzione di un'indennità scolastica e di un regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 537 final.

All.: COM(2022) 537 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.10.2022
COM(2022) 537 final

2022/0330 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su talune modifiche delle norme amministrative e inerenti al personale e sull'introduzione di un'indennità scolastica e di un regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alle tre decisioni previste da parte di tale comitato, ossia una decisione che modifica la sua decisione n. 3/2019 per quanto riguarda determinate norme del regolamento amministrativo e inerente al personale e l'introduzione di norme sul telelavoro e sull'indennità scolastica nello statuto del personale della Comunità dei trasporti, una decisione sul regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti e una decisione sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1° maggio 2019 la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo* (in seguito denominato "Kosovo"), il Montenegro e la Repubblica della Serbia hanno ratificato il TCT. L'Unione europea è parte del TCT e il 4 marzo 2019 è stata adottata una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti¹ che è entrata in vigore il 1° maggio 2019.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale è istituito dall'articolo 24 del TCT come responsabile della gestione del TCT e della sua corretta esecuzione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare il comitato direttivo regionale:

- a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;
- b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;
- c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità del TCT;
- d) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, adotta i provvedimenti opportuni, in particolare mediante la revisione dell'allegato I del TCT;
- e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;
- f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;
- g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

¹ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

- h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;
- i) adotta il bilancio annuale del TCT;
- j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;
- k) prende decisioni su controversie sottoposte dalle parti contraenti;
- l) adotta principi generali in materia di accesso ai documenti, in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;
- m) adotta relazioni annuali sottoposte al consiglio ministeriale sull'attuazione della rete globale;
- n) in relazione a taluni atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3 Bilancio e norme finanziarie

Il contributo al bilancio della Comunità dei trasporti figura nell'allegato V del TCT. La quota dell'Unione ammonta all'80 % del bilancio, mentre il restante 20 % è a carico delle parti dei Balcani occidentali.

Il 29 luglio 2020 il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti ha adottato le regole finanziarie e le procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti.

Le regole finanziarie consentono al direttore del segretariato permanente di attuare il bilancio della Comunità dei trasporti in conformità dell'articolo 36 del TCT.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'adozione delle decisioni previste da parte del comitato direttivo regionale è necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del corretto funzionamento del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la posizione dell'Unione sulle decisioni.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT [COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale"].

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

Gli atti che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare includono atti aventi effetti giuridici. Conformemente all'articolo 30 del TCT, il comitato direttivo regionale ha il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, le condizioni di lavoro e la ripartizione equilibrata a livello geografico del personale del segretariato. Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, tale regolamento contiene elementi che devono essere considerati come aventi effetti giuridici.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

Gli atti previsti sono necessari per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la loro natura orizzontale, gli atti previsti contemplano pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su talune modifiche delle norme amministrative e inerenti al personale e sull'introduzione di un'indennità scolastica e di un regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio³.
- (2) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione europea il 4 marzo 2019⁴ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2019.
- (3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.
- (4) Si prevede che il comitato direttivo regionale adotti decisioni sulle modifiche della sua decisione n. 3/2019, sul regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale.
- (5) Tali decisioni sono necessarie per il corretto funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti. È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda la loro adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alle decisioni che modificano la decisione n. 3/2019 sul regolamento relativo all'indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei

³ Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

⁴ Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

trasporti e sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale acclusi alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*